





*Of counsel*Dott. Sandro Guarnieri

Dott. Marco Guarnieri Dott. Corrado Baldini Dott. Paolo Fantuzzi

Dott.ssa Clementina Mercati Dott.ssa Sara Redeghieri Dott.ssa Beatrice Cocconcelli Dott. Daniele Pecora Dott.ssa Veronica Praudi Dott.ssa Federica Lusenti Dott. Andrea Friggeri Dott. Matteo Giovannini

Avv. Francesca Palladi

### **SGB & Partners**

Sede legale Via Meuccio Ruini, 10 42124 Reggio Emilia CF e Piva 01180810358

Tel. +39 0522 941069 Fax +39 0522 941885 Mail info@sgbstudio.it Web www.sgbstudio.it A tutti i sigg.ri Clienti Loro sedi

Reggio Emilia, lì 31/03/2025

# **CIRCOLARE N. 26/2025**

## **Approfondimento**

# Oggetto: Fattura elettronica aggiornamenti in vigore dal 1° Aprile

Dal 1° Aprile 2025 entrerà in vigore la versione 1.9 delle specifiche tecniche relative alla fatturazione elettronica, pubblicata il 31 gennaio 2025.

La novità principale riguarda le modalità con cui il cessionario o committente dovrà trasmettere all'Agenzia delle Entrate la comunicazione in caso di mancata o irregolare emissione della fattura da parte del cedente o prestatore, al fine di evitare la sanzione prevista dall'articolo 6, comma 8 del D.Lgs. 471/97.

Come già segnalato nella nostra Circolare n. 11 del 05/02/2025 cui si rinvia, la disposizione, aggiornata dal cosiddetto decreto legislativo "Sanzioni" (D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87), si applicherà alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024. Il procedimento di segnalazione impone al soggetto passivo l'obbligo di notificare l'omissione o l'irregolarità all'Agenzia delle Entrate entro novanta giorni dalla data entro cui la fattura avrebbe dovuto essere emessa, o da quella in cui è stata emessa in modo irregolare. In mancanza di tale comunicazione, il cessionario o committente sarà soggetto a una sanzione pari al 70% dell'IVA, con un minimo di 250 euro.







A partire dal 1° aprile, questa comunicazione dovrà essere effettuata tramite l'invio di un file XML attraverso il Sistema di Interscambio, utilizzando il codice documento "TD29".

Dalla lettura delle nuove specifiche tecniche emergono alcune indicazioni per la corretta compilazione del file:

- nel campo cedente/prestatore deve essere indicato un soggetto diverso da quello inserito nel campo cessionario/committente, altrimenti il file verrà scartato con codice errore "00471";
- nel campo cedente/prestatore possono essere riportati solo operatori con partita IVA italiana, con "IT" come valore dell'elemento "IdPaese"; un valore diverso comporta lo scarto del file con codice errore "00473";
- è obbligatoria l'indicazione della partita IVA del cedente/prestatore;
  in caso contrario, il file viene rifiutato con errore "00475".

Sempre con decorrenza 1° aprile, cambierà anche la descrizione del tipo documento "TD20", che non farà più riferimento all'articolo 6, comma 8 del D.Lgs. 471/97. A partire dal 1° aprile, la sua descrizione sarà aggiornata e continuerà a poter essere utilizzato nei casi di omessa o irregolare fatturazione da parte del cedente/prestatore relativi a operazioni soggette a reverse charge (art. 6, comma 9-bis del D.Lgs. 471/97) o nelle fattispecie previste dall'art. 46, comma 5 del D.L. 331/93 (negli acquisti intra, mancata ricezione della fattura entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione) e in situazioni assimilabili.

Tra le altre modifiche previste dalle nuove specifiche tecniche, alcune riguardano i regimi di franchigia.

A partire dal 1° gennaio 2025, entrerà in vigore il regime transfrontaliero previsto dalla direttiva UE 2020/285 (recepita nel DPR 633/72 tramite il D.Lgs. 180/2024). In questo contesto è stato introdotto il nuovo codice "RF20 - Regime transfrontaliero di Franchigia IVA (Direttiva UE 2020/285)".

#### **SGB & Partners**

Sede legale Via Meuccio Ruini, 10 42124 Reggio Emilia CF e Piva 01180810358

Tel. +39 0522 941069 Fax +39 0522 941885 Mail info@sgbstudio.it Web www.sgbstudio.it







Lo stesso D.Lgs. 180/2024 ha introdotto, per entrambi i regimi di franchigia (forfettario e transfrontaliero), la possibilità di emettere fatture semplificate anche per importi superiori ai 400 euro, limite previsto dall'art. 21-bis, comma 3 del DPR 633/72 e dal DM 10 maggio 2019.

In relazione a questa novità, sono stati aggiornati i controlli sul file XML. Sarà quindi consentito superare tale soglia non solo quando si rettifica una fattura già emessa (con compilazione del blocco "DatiFatturaRettificata"), ma anche quando si inviano fatture semplificate che riportano i codici RF19 (Regime forfettario – art. 1, commi 54-89, L. 190/2014) o RF20.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

SGB & Partners - Commercialisti

### **SGB & Partners**

Sede legale Via Meuccio Ruini, 10 42124 Reggio Emilia CF e Piva 01180810358

Tel. +39 0522 941069 Fax +39 0522 941885 Mail info@sgbstudio.it Web www.sgbstudio.it